

# Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit Linked

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi  
(DIP aggiuntivo IBIP)



Prodotto: Valore Armonia  
Data di realizzazione luglio 2026

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

## Società

**AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.**, iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046; Via Aldo Fabrizi, n. civico 9; CAP 00128; città Roma; numero telefonico +39 06 508701; fax: +39 06 50870295; indirizzo internet: [www.axa-mps.it](http://www.axa-mps.it); PEC: [axampsvita@legalmail.it](mailto:axampsvita@legalmail.it). La Compagnia è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. e appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi IVASS con il n. 041.

Recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al contratto proposto alla pagina CONTATTI: Numero verde 800231187; Numero dall'estero 0039 06 45202136; Modulo on line presente sul sito "[www.axa-mps.it](http://www.axa-mps.it)"; Pec "[axampsvita@legalmail.it](mailto:axampsvita@legalmail.it)"; Chat raggiungibile tramite l'Area Clienti presente sul sito [www.axa-mps.it](http://www.axa-mps.it).

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio (esercizio 2025) redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, il patrimonio netto di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ammonta a 1.390 milioni di euro di cui 569 milioni di euro di capitale sociale interamente versato e 821 milioni di euro di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. Al 31 dicembre 2025, il requisito patrimoniale di solvibilità di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. è pari a 748 milioni di euro. Sulla base delle valutazioni effettuate dalla Compagnia coerentemente con gli esistenti dettami regolamentari, il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2025 ammonta a 336 milioni di euro. L'indice di solvibilità di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari a 195%. L'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dei requisiti patrimoniali è pari a 1.457 milioni di euro." Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: <https://corporate.axa.it/chi-siamo>

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto

Valore Armonia è un prodotto di investimento di tipo multiramo a premio unico e a vita intera con cui hai la possibilità di diversificare il tuo investimento scegliendo tra due Gestioni Separate e i fondi Unit Linked Interni. Valore Armonia presenta tre diverse linee di investimento, denominate Standard, Executive e Conversion che si differenziano in relazione al premio unico iniziale e presentano le seguenti percentuali di investimento:

- componente Gestione Separate: puoi investire un minimo del 70% fino ad un massimo del 100%. Il tuo investimento in tale componente sarà ripartita tra due Gestioni Separate così come segue:
  - Gestione Separata MPV PLUS: 80%
  - Gestione Separata MPV12: 20%
- componente Unit Linked: puoi investire un minimo del 0% fino ad un massimo del 30% (componente Unit Linked attivabile a partire dal 1 marzo 2027).

Puoi accedere alla linea Conversion se la sottoscrizione del contratto avviene per effetto di quanto previsto dalla normativa vigente in merito alla "trasformazione di contratto" e trasferisci la riserva matematica di altra polizza che hai stipulato in precedenza con la Compagnia nell'ambito di specifiche iniziative commerciali eventualmente ideate.

Sulla componente di Gestione Separata (MPV PLUS e MPV 12) è prevista la restituzione del capitale almeno pari al premio netto investito sia in caso di decesso sia in caso in cui chiedi un riscatto totale nei 3 mesi successivi alla 5° o 10° ricorrenza annuale. Sulla quota investita nella componente di Unit Linked il rischio è esclusivamente a tuo carico e in caso di decesso è prevista una maggiorazione del capitale in relazione all'età con un massimo di 5.000 euro.



## Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

### Opzioni contrattuali per i profili del prodotto

#### Switch

Decorsi almeno due mesi dalla decorrenza del contratto, puoi effettuare attività di trasferimento tra:

- attività collegate alla componente di **Gestione Separata** (da entrambe le due **Gestioni Separate** MPV PLUS e MPV12) verso la componente di **Fondi Interni**;

- attività collegate alla componente di **Fondi Interni** verso la componente di **Gestione Separata** (verso entrambe le due **Gestioni Separate** MPV PLUS e MPV12) e/o verso altri **Fondi Interni** disponibili dal prodotto.

Non sono consentite: operazioni di **switch** tra le due **Gestioni Separate** MPV PLUS e MPV 12; operazioni di **switch** da una delle due **Gestioni Separate** verso la componente **Fondi Interni**; operazioni di **switch** dalla componente **Fondi Interni** verso una delle due **Gestioni Separate**.

#### Fondi Interni e Gestione Separata

Le prestazioni sono collegate, in base all'allocazione del premio, ai risultati delle Gestioni Separate MPV PLUS e MPV12 e al valore di attivi contenuti nei Fondi Interni che hai scelto. Sul sito internet della Compagnia all'indirizzo <https://www.axa-mps.it> puoi consultare i regolamenti sia delle due Gestioni Separate sia dei Fondi Interni.



#### Che cosa NON è assicurato?

##### Rischi esclusi

Non sono previsti



#### Ci sono limiti di copertura?

Non sono previsti



#### Quanto e come devo pagare?

##### Premio

Alla sottoscrizione del contratto investi in un'unica soluzione versando un premio unico che determina l'accesso ad una delle linee di investimento previste dal prodotto secondo quanto segue:

- se decidi di sottoscrivere un premio unico iniziale con un minimo di euro 2.500 Euro fino a 150.000 Euro (compreso) hai accesso alla Linea Standard;
- se decidi di sottoscrivere un premio unico iniziale maggiore di euro 150.000 Euro fino a 5.000.000 Euro (compreso) hai accesso alla Linea Executive.

Per quanto riguarda la Linea Conversion il premio unico iniziale derivante dalla trasformazione del contratto deve essere almeno pari a 2.500 Euro con un massimo di 5.000.000 Euro (estremi compresi).

Puoi effettuare versamenti aggiuntivi con un importo minimo di 250 Euro con multipli di 100 Euro. In ogni caso l'importo totale dei premi versati non può superare i 5.000.000 di Euro.



#### A chi è rivolto questo prodotto?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID



#### Quali sono i costi?

Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID. In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, si riportano i seguenti costi a carico del contraente:

##### Costi per l'esercizio dello switch

Ha la possibilità di effettuare gratuitamente tre operazioni di switch per annualità di polizza. Su ciascuna operazione successiva alla terza ti sarà applicato un costo di 25€.

##### Costi applicati alla componente di Gestione Separata

Il prodotto prevede una commissione annuale prelevata dal rendimento della componente di Gestione Separata (MPV PLUS e MPV12) differenziata in relazione alla linea di investimento che hai sottoscritto: 1,25% Linea Standard e Conversion; 1,10% Linea Executive

##### Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito è riportata la quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto. I range di valore fanno riferimento alle diverse Linee in cui è strutturato il prodotto.

| Gestioni Separate e Fondi Interni  | Quota parte intermediari - Linea Standard e Conversion | Quota parte intermediari - Linea Executive |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Gestioni Separate MPV PLUS e MPV12 | 42%                                                    | 40%                                        |
| Strategia Sostenibile ESG          | 45%                                                    | 49%                                        |
| Difensivo                          | 46%                                                    | 51%                                        |
| Equilibrato                        | 47%                                                    | 52%                                        |

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

##### IVASS o CONSOB

Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it) secondo le modalità indicate su [www.ivass.it](http://www.ivass.it) o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 - 00198 Roma, secondo le modalità indicate su [www.consob.it](http://www.consob.it).

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):**

##### Arbitro

Presentando ricorso:

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Assicurativo</b>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (<a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a>) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Mediazione</b>                                                  | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Negoziazione assistita</b>                                      | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b> | <p>Il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.</li> </ul> <p>Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito <a href="http://www.axa-mps.it">www.axa-mps.it</a>.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm">http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm</a> competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Eventuali reclami relativi la mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate. Si ricorda che resta salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria</p> |

## QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b> | <p>Le imposte relative al contratto sono a carico del contraente o degli aventi diritto.</p> <p><b>Trattamento fiscale premio</b></p> <p>I premi versati per le assicurazioni sulla vita sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni e, in assenza di una eventuale componente di premio riferibile al rischio demografico, non danno diritto alla detrazione dall'IRPEF.</p> <p><b>Trattamento fiscale delle prestazioni</b></p> <p>I capitali corrisposti in dipendenza di assicurazioni sulla vita sono soggetti a imposta sostitutiva ai sensi dell'art.26-ter del DPR 600/73; tale imposta è applicata sulla differenza tra capitale percepito e premi versati dall'assicurato (ossia sui rendimenti maturati). In caso di decesso dell'assicurato il capitale corrisposto agli aventi diritto è esente da imposta sulle successioni; è, inoltre, esente da IRPEF l'eventuale capitale erogato a copertura del rischio demografico. L'imposta di bollo è applicata nei termini previsti dalla normativa vigente.</p> |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diritto all'oblio oncologico</b>                                                           | <p>Se sei stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non sei tenuto a fornire informazioni, nè subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</p> <p>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet di AXA MPS al seguente link <a href="https://www.axa-mps.it/diritto-all-oblio-oncologico">https://www.axa-mps.it/diritto-all-oblio-oncologico</a>.</p> |
| <b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b> | <p>Se precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione hai fornito informazioni relative al tuo stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sei stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, devi inviare tempestivamente ad AXA MPS o all'intermediario la certificazione, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>                                           | <p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. AXA MPS ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>                                                                |

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**